

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017
904/2017/R/GAS**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI COSTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE E IN MATERIA DI DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SULLA BASE DI COSTI STANDARD

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206 (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 (di seguito: decreto 93/17);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 68/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 68/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 704/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 704/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 574/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 574/2017/R/GAS);
- il documento per la consultazione 28 aprile 2016, 205/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 205/2016/R/GAS);
- il documento per la consultazione 4 agosto 2016, 456/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 456/2016/R/GAS);
- il documento per la consultazione 4 novembre 2016, 629/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 629/2016/R/GAS);
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 759/2017/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 68/2016/R/GAS è stato avviato un procedimento volto alla definizione dei criteri per l’aggiornamento *infra*-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, nell’ambito del quale è stato emanato il documento per la consultazione 629/2016/R/GAS; in tale

documento sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione della componente a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche e di definizione delle modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori;

- con la deliberazione 775/2016/R/GAS, con la quale sono stati definiti i criteri per l'aggiornamento *infra*-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, l'Autorità ha previsto di effettuare ulteriori approfondimenti in materia di revisione della componente a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche e di definizione delle modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori;
- con la deliberazione 574/2017/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas, per gli anni 2018 e 2019, prevedendo che nell'ambito del procedimento possa essere ridefinita la percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo *standard*;
- nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle seguenti tematiche, in materia di riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura sulle reti di distribuzione di gas naturale:
 - modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, per gli anni tariffari 2018 e 2019;
 - criteri per la definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas naturale per gli anni dati 2018 e 2019;
 - revisione delle modalità di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche, per gli anni tariffari 2018 e 2019.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, per gli anni tariffari 2018 e 2019:
 - l'articolo 29, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno 2018, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori trovino applicazione le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna, in luogo delle attuali componenti TEL_t e CON_t , espresse in euro;
 - in relazione ai criteri per la determinazione delle componenti su base parametrica, nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato ritenuto opportuno che i costi relativi ai sistemi di

- telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti, per punto di riconsegna, sulla base di criteri *output-based* e in funzione dei costi efficienti delle imprese che abbiano adottato soluzioni di tipo *make*;
- nei mesi di aprile-giugno 2016 l’Autorità ha organizzato una raccolta dati relativa ai costi di telelettura/telegestione e ai costi dei concentratori con riferimento agli anni 2010-2020, richiedendo alle imprese di comunicare dati a consuntivo fino all’anno 2015 e dati previsionali per gli anni successivi;
 - sulla base dei dati trasmessi in relazione a 196 imprese distributrici, che rappresentano più del 97% dei punti di riconsegna totali, l’Autorità, dando seguito alle indicazioni contenute nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, ha effettuato analisi volte a:
 - o comparare i costi delle soluzioni *make* e i costi delle soluzioni *buy*, per verificare che i costi delle soluzioni *make* non siano sproporzionati rispetto a quelli delle soluzioni *buy*;
 - o individuare una sorta di frontiera efficiente o quasi-efficiente per i costi delle soluzioni *make*;
 - sulla base delle analisi svolte, nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS:
 - o è stata riportata una comparazione dei costi medi unitari per punto di riconsegna servito nel periodo 2016-2020 tra imprese che hanno adottato soluzioni *make*, *buy* e miste, dalla quale è emerso che i costi delle imprese che hanno adottato soluzioni *make* e miste sono risultati mediamente inferiori ai costi sostenuti dalle imprese che hanno adottato soluzioni *buy*; la comparazione tra i costi delle soluzioni *make* e i costi delle soluzioni *buy* è stata effettuata considerando le spese unitarie di capitale delle soluzioni *make*, calcolate come rapporto tra le spese totali e il numero degli *smart meter* installati;
 - o sono stati comparati i costi delle imprese più efficienti che hanno adottato soluzioni *make* o miste per ciascun anno del periodo 2016-2020, come media aritmetica dei costi unitari delle imprese appartenenti al primo decile più efficiente, eliminati gli *outlier*;
 - o l’Autorità ha espresso l’orientamento di prevedere che nel loro insieme le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$ siano fissate pari ad un valore compreso tra 2,30 e 2,70 euro per punto di riconsegna;
 - con la deliberazione 775/2016/R/GAS l’Autorità, sulla base di quanto emerso nell’ambito della consultazione 629/2016/R/GAS:
 - o ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti finalizzati all’introduzione di criteri di riconoscimento dei costi basati su logiche *output-based*, guidati dal perseguimento dell’efficienza, fermo restando il rispetto del principio di neutralità rispetto a scelte *make or buy* e tra soluzioni tecnologiche (soluzioni con o senza concentratore);
 - o ha inoltre previsto di svolgere approfondimenti con le imprese anche al fine di valutare come la dimensione dell’impresa possa influire sul livello

- dei costi del servizio, in particolare per le imprese che optino per soluzioni *buy*;
- nelle more della conclusione degli approfondimenti, ha previsto che i costi sostenuti fino all'anno 2017 siano riconosciuti a consuntivo, introducendo in ogni caso un tetto ai riconoscimenti tariffari per i costi sostenuti nel 2017 pari a 5,74 euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*, sulla base del livello medio unitario dei costi delle imprese che hanno adottato soluzioni *buy*, e dimensionato in funzione del numero di punti di riconsegna effettivamente equipaggiati con *smart meter*;
 - nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS l'Autorità, anche in relazione ad osservazioni formulate da imprese e associazioni di settore, ha illustrato gli esiti degli ulteriori approfondimenti condotti rispetto alle analisi illustrate nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, con riferimento al campione considerato per il calcolo dei costi efficienti e in relazione ai costi sostenuti dalle imprese di dimensioni medio-piccole;
 - in particolare, nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS, ai fini della determinazione su base parametrica del valore delle componenti a copertura dei costi di telelettura/telegestione e dei concentratori a partire dall'anno 2018, l'Autorità ha espresso l'orientamento:
 - con riferimento ai criteri per la determinazione dei costi riconosciuti relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - di definire le componenti relative ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori facendo riferimento alle analisi di efficienza condotte sulle imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *make* e di tipo misto;
 - di confermare l'ipotesi, già illustrata nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, di fare riferimento per la definizione del valore dei parametri tariffari ai livelli medi di costo unitario per punto di riconsegna negli anni a regime, ovvero negli anni in cui la percentuale di punti di riconsegna serviti coperta con *smart meter* in servizio è almeno pari all'80%, prendendo a riferimento i costi previsti per il periodo 2016-2020 dichiarati dalle imprese;
 - in particolare, per il calcolo dei costi di capitale, di adottare il criterio di riconoscimento fondato sull'introduzione di rate costanti a copertura di ammortamento e remunerazione del capitale, assumendo un tasso di attualizzazione pari al tasso di remunerazione del capitale investito previsto dal TIWACC per il servizio di misura del gas naturale (6,6%) e un orizzonte temporale pari a cinque anni;
 - di valutare la possibilità di considerare un orizzonte temporale per la determinazione dei costi di capitale pari a 10 anni, in linea con le evidenze relative alla tempistica di sostituzione degli apparati di telelettura e telegestione emerse in altri settori dell'energia regolati dall'Autorità;
 - di definire i costi operativi unitari come rapporto tra i costi totali a regime e il numero di gruppi di misura complessivamente messi in servizio;

- di escludere dal campione preso a riferimento per il calcolo dei costi le imprese *multiutility* che hanno adottato la soluzione tecnologica che prevede l'utilizzo di concentratori, in ragione del fatto che i costi di tali imprese, che utilizzano concentratori già installati per lo svolgimento del servizio di telelettura, potrebbero risultare sottostimati rispetto a quelli delle altre imprese;
- con riferimento alla determinazione dei parametri tariffari a copertura dei costi riconosciuti relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - di introdurre corrispettivi differenziati per le imprese che servono meno di 300.000 punti di riconsegna, alla luce delle analisi condotte su un campione di imprese costituito dallo stesso numero di imprese preso a riferimento per la determinazione del livello dei costi a livello di settore, che hanno evidenziato una marcata differenziazione dei costi in base alle soluzioni adottate, che riflettono, in termini generali, elementi di tipo dimensionale; l'ipotesi di differenziazione per classe dimensionale è volta a favorire la concorrenza nelle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione per ambito, considerato che il contesto in cui si svolgono le gare d'ambito sembra essere influenzato da limitata competizione tra operatori;
 - di prevedere un processo di graduale allineamento dei costi riconosciuti alle imprese che servono meno di 300.000 verso i livelli di costo riconosciuto per le imprese che servono più di 300.000 punti di riconsegna, nel corso di un orizzonte pari a quattro anni;
 - considerato che tra le imprese che hanno adottato logiche *make* si sono evidenziate due distinte soluzioni tecnologiche (una basata su comunicazioni punto-punto senza utilizzo di concentratori e una fondata invece sull'utilizzo dei concentratori), di introdurre, in coerenza con l'ipotesi illustrata nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, un'unica componente, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura sia dei costi centralizzati di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori, al fine di garantire la neutralità tra tali soluzioni tecnologiche;
 - su queste basi, nell'ipotesi di adozione di un orizzonte temporale di cinque anni per la determinazione dei costi di capitale, di definire le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$ nel loro complesso in un *range*:
 - tra 2,50 e 2,80 euro per punto di riconsegna equipaggiato con *smart meter* in servizio, per le imprese con più di 300.000 punti di riconsegna;
 - tra 3,00 e 3,10 euro per punto di riconsegna equipaggiato con *smart meter* in servizio, per le imprese con meno di 300.000 punti di riconsegna;
- nell'ambito delle risposte pervenute in relazione al documento per la consultazione 759/2017/R/GAS:

- con riferimento ai criteri per la determinazione dei costi riconosciuti relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - o diversi soggetti hanno ritenuto opportuno confermare almeno fino al termine del quarto periodo di regolazione il riconoscimento dei costi per gli investimenti sostenuti da ogni impresa distributrice sulla base del metodo del costo storico rivalutato, in ragione del fatto che i sistemi di telelettura/telegestione sarebbero in continua evoluzione per tenere conto sia delle esigenze legate alle problematiche che si stanno manifestando nel corso della gestione degli apparati, sia della evoluzione tecnologica degli stessi; secondo un'associazione di imprese di distribuzione l'introduzione di metodi di riconoscimento parametrico sarebbe possibile a valle del raggiungimento dell'obiettivo di conversione del 50% dei gruppi di misura relativi al *mass market*, quando si riscontrerebbe una condizione di maggiore omogeneità tra i diversi operatori;
 - o alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità di completare il processo di verifica delle modalità di compilazione della raccolta dati, in relazione alla quale potrebbero risultare necessarie revisioni e/o rettifiche; tali soggetti hanno inoltre sostenuto che alcune tipologie di costi potrebbero non essere state considerate nella raccolta dati, dal momento che le imprese ne avrebbero avuto evidenza solo successivamente alla chiusura della raccolta;
 - o un soggetto ha sostenuto che le imprese distributrici, tanto più se *first mover*, hanno già effettuato rilevanti investimenti per lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, facendo affidamento su un'impostazione regolatoria che verrebbe poi ad essere completamente disattesa;
 - o alcuni soggetti hanno sostenuto che la fissazione di parametri d'investimento e di ammortamento medi di settore penalizzerebbe gli operatori impegnati in attività d'investimento e premierebbe quelli che non effettuano i necessari investimenti e che si trovano comunque riconosciuta una quota di remunerazione; in particolare, alcuni soggetti hanno sostenuto che l'introduzione di riconoscimenti su base parametrica dall'anno tariffario 2018 non consentirebbe il recupero integrale dei costi di capitale residui sostenuti negli anni precedenti;
 - o diversi soggetti hanno manifestato contrarietà rispetto all'ipotesi di definire le componenti parametriche facendo riferimento solo a dati di costo prospettici, la cui quantificazione nella misura proposta risulterebbe insufficiente a coprire i costi; tali componenti dovrebbero essere opportunamente dimensionate al fine di garantire la remunerazione e l'ammortamento non solo degli investimenti prospettici ma anche di quelli già consuntivati dalle imprese di distribuzione, nonché dei correlati costi operativi;
 - o alcuni soggetti non hanno ritenuto condivisibile l'ipotesi di prendere a riferimento per il calcolo dei corrispettivi parametrici gli anni a regime,

ovvero gli anni in cui la percentuale di punti di riconsegna serviti coperta con *smart meter* in servizio è almeno pari all'80%, circostanza che non corrisponderebbe alla realtà degli anni 2018 e 2019, dato che in base agli obiettivi attualmente stabiliti una percentuale di *smart meter* in servizio per almeno l'80% dei punti di riconsegna potrà effettivamente concretizzarsi solo dopo il 2019 ed esclusivamente per le imprese con più di 200.000 clienti finali serviti;

- alcuni soggetti, nel caso di adozione di valori parametrici a copertura dei costi per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, hanno sostenuto che il livello del capitale investito dovrebbe essere determinato con riferimento al sottoinsieme di imprese utilizzato per la fissazione del costo operativo riconosciuto, in modo da garantire una più coerente copertura dei costi, tenuto conto delle differenti soluzioni *make or buy* e quindi del diverso grado di terziarizzazione delle funzioni centralizzate tra imprese;
- con riferimento all'orizzonte temporale per il calcolo della quota a copertura dei costi di capitale, alcuni soggetti hanno ritenuto più congruo l'orizzonte temporale di 5 anni, in relazione all'obsolescenza tecnologica delle apparecchiature dei sistemi considerati (in parte anche inferiore ai 5 anni); un'associazione di imprese ha evidenziato che le immobilizzazioni nell'ambito delle attività di telelettura/telegestione sono, ad eccezione dell'investimento del *server* centrale, principalmente relative a *software* e risultano di conseguenza caratterizzate da un elevato ritmo di obsolescenza;
- diversi soggetti hanno sostenuto che i costi dei concentratori dovrebbero essere inclusi nel perimetro degli investimenti di località, dal momento che il corto raggio di comunicazione tra misuratori e concentratori richiederebbe che questi ultimi siano associati ad ogni Comune e che il sistema formato da concentratori e *smart meter* sia considerato come parte integrante della rete di distribuzione cittadina; tali costi dovrebbero pertanto rientrare nel riconoscimento puntuale degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località e non nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate, assicurando la compatibilità con la migrazione verso il nuovo assetto di settore in esito allo svolgimento delle gare per ambito;
- con riferimento alla determinazione dei parametri tariffari a copertura dei costi riconosciuti relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - alcuni soggetti non hanno ritenuto condivisibile l'ipotesi di differenziazione dei corrispettivi parametrici per classe dimensionale, in ragione del fatto che esistono già obiettivi e percorsi differenziati in termini di riconoscimento di costi operativi relativi al servizio di distribuzione, in funzione della dimensione d'impresa (per le gestioni comunali e sovracomunali) e della dimensione dell'ambito (per le gestioni

- d'ambito) e tenuto conto che le componenti a copertura dei costi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori nell'ipotesi dell'Autorità vengono definite sulla base di livelli di costo a regime;
- diversi soggetti non hanno ritenuto condivisibile l'ipotesi dell'Autorità di introdurre un'unica componente a copertura sia dei costi di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori, considerando preferibile la previsione di due componenti distinte; un soggetto ha sostenuto che l'adozione di un'unica componente introdurrebbe un'evidente discriminazione e sperequazione economica per le imprese che hanno adottato massivamente soluzioni punto-multipunto rispetto a quelle che adottano soluzioni punto-punto (o comunque con un *mix* più orientato a tale tecnologia), che si vedrebbero riconosciuti anche i costi dei concentratori pur non avendone sostenuti, o avendone sostenuti in minor misura, nel proprio piano di investimenti;
 - un'associazione di imprese ha invece ritenuto condivisibile l'ipotesi di accorpamento delle componenti, ritenendo che ciò possa garantire neutralità tra le diverse soluzioni tecnologiche;
 - in relazione alle tempistiche di riallineamento, un'associazione di imprese ha sostenuto che, al fine di favorire la competizione nel contesto delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione, quattro anni potrebbero non risultare sufficienti, risultando poco probabile che nei prossimi quattro anni venga completata una significativa porzione di riassegnazioni delle concessioni, e ha proposto di prevedere un periodo di riallineamento dei costi riconosciuti pari a 6-8 anni;
 - diversi soggetti hanno sostenuto che i valori parametrici indicati dall'Autorità non consentirebbero di coprire i costi di gestione dei sistemi di telelettura/telegestione sostenuti dagli operatori;
 - un'impresa distributrice e un'associazione di imprese hanno ipotizzato di prevedere un graduale *decalage* a partire dal valore massimo riconosciuto nel 2017 (5,74 euro/pdr) verso i livelli parametrici a regime.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento ai criteri per la definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas naturale per gli anni dati 2018 e 2019:
 - l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, come fissato nella *Tabella 10* della medesima RTDG, espresso a prezzi 2011, aggiornato sulla base del tasso di variazione medio del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat; tale disposizione, per effetto di quanto previsto

- dall'articolo 56, comma 3, della medesima RTDG, trova applicazione a partire dall'anno 2017;
- in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della RTDG, richiamato al precedente alinea, l'articolo 56, comma 3, della medesima RTDG prevede che gli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuati fino all'anno 2016 siano valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo *standard* relativo all'anno 2012, come fissato nella *Tabella 10*;
 - nella *Tabella 10* della RTDG sono stati definiti i costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas per gli anni dal 2012 al 2017;
 - nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in relazione a:
 - o ambito di copertura dei costi *standard* dei gruppi di misura;
 - o livello dei costi *standard*;
 - o *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento rispetto al costo *standard*;
 - in particolare, con riferimento all'ambito di copertura dei costi *standard* dei gruppi di misura, nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS è stato evidenziato che:
 - i costi *standard* definiti dall'Autorità sono riferiti ai costi di acquisto e installazione dei gruppi di misura e che, in linea generale, l'ambito di copertura dei costi *standard* deve coincidere con l'ambito di copertura dei costi capitalizzati dichiarati dagli operatori ai fini tariffari;
 - in relazione allo sviluppo di logiche parametriche nel riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telegestione/telelettura, con l'introduzione di componenti tariffarie relative ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori che saranno dimensionate in modo da coprire anche eventuali costi relativi alle SIM installate sui gruppi di misura, tali costi relativi alle SIM devono essere enucleati dai costi *standard* dei gruppi di misura, al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi;
 - con riferimento al livello dei costi *standard*:
 - i valori dei costi *standard* sono stati aggiornati, da ultimo, con la deliberazione 775/2016/R/GAS, per il riconoscimento degli investimenti realizzati nel 2017; in particolare, con tale deliberazione:
 - o per i gruppi di misura delle classi G4 e G6, sono stati definiti, a valle dell'emanazione del documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, costi *standard* pari rispettivamente a 135 euro per gruppo di misura messo in servizio e a 170 euro per gruppo di misura messo in servizio;
 - o per i gruppi di misura di classe superiore a G6, sono stati confermati i livelli già fissati per l'anno 2014;
 - nel corso del processo di consultazione che ha preceduto l'emanazione della deliberazione 775/2016/R/GAS sono pervenute segnalazioni di imprese distributrici e associazioni di imprese volte ad evidenziare la necessità di

- definire costi *standard* allineati rispetto ai reali costi di installazione e nelle quali è stato richiesto di non fare riferimento, ai fini della loro determinazione, ai soli costi sostenuti nei primi anni di installazione dei gruppi di misura, dal momento che i primi interventi di installazione effettuati dalle imprese di distribuzione sarebbero stati tipicamente i più facili da realizzare e, in generale, i meno onerosi;
- nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS l’Autorità, ai fini della determinazione dei costi *standard* per gli anni 2018 e 2019, ha ipotizzato:
 - o di confermare i criteri generali adottati per la determinazione dei costi *standard* per gli anni precedenti;
 - o di fissare il livello dei costi *standard* tenendo conto dell’esigenza di dare uno stimolo alle imprese a superare l’obiettivo dell’Autorità, che deve pertanto risultare ragionevole, in modo tale da consentire alle imprese più efficienti di trattenere una quota delle efficienze conseguite;
 - o di fare riferimento sia ai dati resi disponibili dalle imprese nella raccolta dati “*Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)*” sia ai dati storici trasmessi nelle raccolte annuali dei dati tariffari;
 - o con riferimento alle classi G4 e G6 e ai dispositivi *add on*, di confermare per gli anni 2018 e 2019 il valore dei costi *standard* già definito per l’anno 2017;
 - o con riferimento ai gruppi di misura da G10 a G25, di prevedere livelli inferiori rispetto a quelli fissati per l’anno 2017, in ragione del fatto che dall’analisi dei dati di consuntivo disponibili per gli investimenti degli anni 2012-2015, come dichiarati dalle imprese nell’ambito delle raccolte dati ai fini tariffari, è emerso che il costo *standard* per l’anno 2017 è risultato significativamente superiore rispetto ai costi effettivamente sostenuti negli anni 2012-2015;
 - o per i gruppi di misura di classe G40, con riferimento ai quali il costo *standard* per l’anno 2017 è risultato inferiore rispetto ai costi effettivamente sostenuti negli anni 2012-2015, di definire costi *standard* per gli anni 2018 e 2019 superiori rispetto a quello fissato per l’anno 2017;
 - o in relazione alle classi di gruppi di misura superiore a G40, con riferimento alle quali non sono disponibili dati significativi relativi ai costi effettivi, di confermare per gli anni 2018 e 2019 i costi *standard* definiti per gli anni 2012-2017;
 - con riferimento allo *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento rispetto al costo *standard*:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, in relazione ai corrispettivi riconosciuti a copertura dei costi operativi, è previsto che alla fine del quarto periodo di regolazione si proceda alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività fissati mediante la valorizzazione dell’*X-factor* e, ai fini della fissazione dei livelli tariffari per il periodo successivo, si proceda alla ripartizione dei benefici tra imprese e

- clienti finali delle eventuali maggiori efficienze conseguite; tale previsione consente alle imprese distributrici di trattenere una quota parte delle maggiori efficienze conseguite, decrescente negli anni, successivamente alla chiusura del periodo di regolazione;
- la regolazione tariffaria relativa ai costi di capitale relativi agli *smart meter* prevede una percentuale di *sharing* tra costo effettivo e costo *standard* pari al 50% e, di conseguenza, le imprese distributrici possono trattenere eventuali maggiori efficienze per un periodo di quindici anni, pari alla vita utile regolatoria dei cespiti;
 - nella parte di motivazione della deliberazione 574/2017/R/GAS è stato evidenziato che le modalità di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo *standard* devono essere definite in coerenza con le modalità di ripartizione dei benefici tra imprese e clienti finali delle eventuali maggiori efficienze, relative ai costi operativi, conseguite alla fine del periodo regolatorio, in modo tale da equilibrare la potenza degli incentivi a recuperi di efficienza tra costi operativi e costi di capitale, eliminando potenziali distorsioni nelle scelte delle imprese tra effettuare direttamente gli investimenti o esternalizzare a soggetti terzi i servizi di fornitura, installazione e messa in servizio dei gruppi di misura;
 - nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS l’Autorità ha ipotizzato di prevedere che la percentuale di *sharing* tra costi effettivi e costi *standard* relativi ai gruppi di misura possa essere fissata pari al 30%, sulla base di una stima della potenza dell’incentivo sui costi operativi, prevedendo che il costo riconosciuto per misuratore sia pari alla media ponderata del costo *standard* e del costo effettivo, con peso 30% per il costo *standard* e 70% per il costo effettivo;
 - nell’ambito delle risposte pervenute in relazione al documento per la consultazione 759/2017/R/GAS:
 - con riferimento all’ambito di copertura dei costi *standard* dei gruppi di misura:
 - diversi soggetti non hanno ritenuto corretta l’enucleazione dei costi di acquisto delle schede SIM dai costi capitalizzati degli *smart meter*, dal momento che la SIM sarebbe parte integrante dello *smart meter* a tutti gli effetti, in assenza della quale perderebbe *in toto* la sua funzionalità in termini di telelettura/telegestione; tali soggetti ritengono che i costi relativi alle SIM dovrebbero rientrare negli investimenti di località e non nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate, anche in considerazione di eventuali migrazioni del cespite, unitamente alla SIM in esso collocato, dal gestore uscente al gestore entrante, in esito allo svolgimento delle gare per ambito;
 - un’associazione di imprese distributrici ha sostenuto che l’enucleazione dei costi delle SIM dai costi *standard* sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione 436/2012/R/GAS, nella quale è stato evidenziato che il costo *standard* dei misuratori stabilito dalla

deliberazione 28/2012/R/GAS ricomprende gli oneri per la eventuale SIM di comunicazione, in considerazione del fatto che tale dispositivo sia da classificare fra i cespiti di località a garanzia di possibili future variazioni di assetto concessorio che potrebbero derivare dagli esiti dei bandi di gara previsti dal decreto 226/11;

- con riferimento al livello dei costi *standard*:
 - o un'associazione di imprese ha sostenuto che il livello dei costi riconosciuti dovrebbe tenere conto almeno in parte dei costi sottesi alla bassa qualità dei prodotti disponibili sul mercato, per tendere a regime a costi efficienti; tale associazione ha proposto un adeguamento al rialzo dei costi *standard* per i gruppi di misura di classe G4 e G6, in relazione ai quali si sono registrati costi effettivi negli anni 2012-2015 superiori ai costi *standard*;
 - o un soggetto ha sostenuto che in relazione alle classi di misuratori da G16 a G40 e agli *add-on* la definizione dei nuovi costi *standard* dovrebbe essere stabilita prioritariamente a partire dai costi medi effettivi rilevati e non tanto in riferimento ai costi *standard* precedentemente adottati, sulla base di criteri più omogenei tra classi;
- con riferimento allo *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento rispetto al costo *standard*:
 - o diversi soggetti hanno manifestato contrarietà all'ipotesi di modifica dello *sharing*, dal momento che scoraggerebbe i distributori dal perseguire una progressiva riduzione dei costi di acquisto e installazione degli *smart meter*, mentre verrebbero compensate ulteriormente le inefficienze delle imprese con costi unitari più alti rispetto allo *standard*;
 - o un'associazione di imprese ha ritenuto condivisibili gli orientamenti illustrati dall'Autorità, mentre un'altra associazione ha ipotizzato di fissare lo *sharing* al 35%, al fine di consentire, rispetto all'ipotesi dell'Autorità, un maggiore incentivo all'efficientamento per le imprese di distribuzione e una minore ricaduta sul sistema dei costi sostenuti dalle imprese meno efficienti, che risultano superiori a quelli *standard*;
 - o diversi soggetti hanno proposto di fissare lo *sharing* al 70%, al fine di dare un chiaro incentivo all'efficienza alle imprese distributrici, introducendo eventualmente dei valori massimi e minimi di riconoscimento tariffario che evitino comportamenti opportunistici, da un lato, e eccessive penalizzazioni per le imprese "fuori *standard*", dall'altro; secondo un soggetto tale modifica potrebbe essere accompagnata da una ridefinizione in diminuzione del costo *standard*;
 - o diversi soggetti hanno sostenuto che la ridefinizione della percentuale di *sharing* in corso di periodo di regolazione comprometterebbe il principio di affidamento degli operatori in un quadro regolatorio certo e stabile, anche in riferimento al livello di incentivo all'efficienza; per questo motivo tali soggetti ritengono che simili valutazioni dovrebbero essere rimandate alla definizione delle regole del prossimo periodo regolatorio, mantenendo sino al 2019 l'impostazione simmetrica vigente;

- un'associazione di imprese ha evidenziato che sul *mass market* il *profit sharing* è in vigore solo dall'anno solare 2017 e pertanto un drastico abbassamento del livello di *sharing* potrebbe rappresentare un segnale negativo, con il rischio di rallentare il mercato degli *smart meter* a discapito di tutti gli *stakeholder* coinvolti; un eventuale assorbimento del livello di *sharing* dovrebbe essere rinviato ad un momento di maggiore maturità del mercato, che potrebbe essere individuato nel completamento dell'installazione di almeno l'80% dei *smart meter* sul *mass market*;
- un soggetto ha sostenuto che la modifica dello *sharing* ipotizzata dall'Autorità determinerebbe un incremento degli oneri a carico del sistema sia nell'immediato, comportando un aumento della percentuale di costi effettivi meno efficienti che vengono ad essere riflessi in tariffa, che in prospettiva, indebolendo il percorso di evoluzione efficiente.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla revisione delle modalità di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche, per gli anni tariffari 2018 e 2019:
 - l'articolo 15, comma 1, della RTDG prevede che i costi unitari riconosciuti relativi alle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano maggiorati mediante l'applicazione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche;
 - nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS l'Autorità ha proceduto all'esame dei costi rilevati dalle imprese nei rendiconti annuali separati nel comparto dell'attività di misura *i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)* negli anni 2014 e 2015, confrontando tali costi con i ricavi ammessi come determinati applicando la componente $\Delta CVER_{unit,t}$, dal quale è emerso, in generale, un valore dei ricavi ammessi significativamente superiore ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese;
 - nel medesimo documento l'Autorità ha espresso l'orientamento di valutare una modifica del meccanismo di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche, prevedendo il riconoscimento di un costo *standard* per verifica applicato al numero effettivo di verifiche eseguite dalle imprese;
 - con la deliberazione 775/2016/R/GAS è stato disposto di rinviare a uno specifico approfondimento l'ipotesi di modifica delle modalità di riconoscimento dei costi prospettata nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, al fine di verificare se i costi sostenuti siano realmente e strutturalmente inferiori ai ricavi ammessi, in conseguenza di un sovra-dimensionamento della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ ovvero di una sovra-stima del tasso di verifiche annuali sul parco misuratori;

- nelle more di tali approfondimenti, in relazione alle evidenze sui costi effettivamente sostenuti dalle imprese come risultano dai rendiconti annuali separati, l'Autorità ha ritenuto opportuno ridurre, in via provvisoria, il valore unitario della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ da 60 euro per punto di riconsegna a 50 euro per punto di riconsegna;
- l'Autorità ha proceduto al confronto tra i costi relativi alle verifiche metrologiche rilevati dalle imprese nei conti annuali separati e i ricavi ammessi determinati dall'applicazione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ anche con riferimento all'anno 2016, dal quale sono riconfermati gli andamenti già registrati per gli anni 2014 e 2015;
- con il decreto 93/17 è stato approvato il "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea", in attuazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, recante attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID);
- il decreto 93/17, entrato in vigore il 18 settembre 2017, definisce le tipologie di controlli successivi a cui devono essere sottoposti gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali; tali tipologie comprendono: a) verifica periodica; b) controlli casuali o a richiesta; c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea;
- secondo quanto indicato nell'articolo 4 del decreto 93/17, la verifica periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verifica prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo;
- il decreto 93/17 identifica i soggetti abilitati a svolgere le verifiche periodiche, la periodicità delle verifiche per le diverse tipologie di strumenti di misura e gli errori massimi ammessi;
- per i contatori con portata massima fino a 10 m³/h compresi, l'articolo 4, comma 4, del decreto 93/17 stabilisce che i bolli di verifica prima nazionale o CEE/CE o la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas abbiano validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione e che tali contatori restino esclusi dalla verifica periodica; tali disposizioni, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito;
- l'articolo 4, comma 6, del decreto 93/17 prevede che per i contatori del gas diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, qualora muniti dei bolli di verifica prima nazionale o CEE/CE e già messi in servizio,

- sono sottoposti alla verifica periodica, con le modalità e periodicità previste dal decreto calcolate, in sede di prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6, del decreto;
- l'Allegato IV del decreto 93/17 riporta le seguenti scadenze per la periodicità della verifica degli strumenti di misura in servizio:
 - o contatori del gas:
 - a pareti deformabili: 16 anni;
 - a turbina e a rotoidi: 10 anni;
 - altre tecnologie: 8 anni;
 - o dispositivi di conversione del volume:
 - sensori di temperatura e pressione parti integranti del dispositivo stesso: 4 anni;
 - sensori di temperatura e pressione che sono elementi sostituibili e quindi non sono parti integranti del dispositivo stesso: 2 anni;
 - approvati insieme ai contatori: 8 anni;
 - secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 3, del decreto 93/17, gli obblighi di verifica periodica *“decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV del medesimo decreto 93/17 e decorre dalla data dell'ultima verifica”*;
 - il decreto 93/17 prevede specifici obblighi per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
 - l'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17, ha stabilito che per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attività dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini relativi alle verifiche di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi;
 - nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento:
 - di effettuare nel corso del 2018 una ricognizione con le imprese in relazione alle verifiche che devono essere effettuate in applicazione delle disposizioni del decreto 93/17, al fine di valutare le condizioni per l'introduzione di deroghe ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del medesimo decreto;
 - di adottare soluzioni di riconoscimento dei costi basate su logiche a consuntivo, in ragione dell'articolata differenziazione delle tempistiche previste nel decreto e dell'esigenza di una puntuale valutazione degli effetti delle disposizioni transitorie che vanno a incidere in particolare sugli

- strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal decreto, prevedendo che l'eventuale sviluppo di riconoscimenti dei costi su base *standard* possa essere valutato in una fase successiva, quando saranno disponibili osservazioni puntuali dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese;
- di subordinare il riconoscimento dei costi al rispetto degli obblighi previsti dal decreto 93/17 per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura e alla trasmissione di idonea documentazione relativa allo svolgimento delle verifiche e dei relativi costi, prevedendo che:
 - o le imprese trasmettano documentazione rilasciata da Unioncamere che comprovi l'avvenuta attività di verifica presso un misuratore o un dispositivo di conversione;
 - o le imprese dispongano di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
 - o i costi siano dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*;
 - o i costi non abbiano già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
 - di riservarsi di effettuare i necessari approfondimenti in caso di scostamenti anomali del livello dei costi sostenuti dalle singole imprese, valutando, in tali casi, la possibilità di non procedere al riconoscimento integrale dei costi o, in alternativa, al fine di contenere i costi amministrativi, di valutare l'ipotesi di introdurre tetti massimi ai riconoscimenti dei costi per verifica, differenziati per tipologia di verifica;
 - nell'ambito delle risposte pervenute in relazione al documento per la consultazione 759/2017/R/GAS:
 - in merito alle eventuali esigenze di prevedere deroghe ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17, diversi soggetti ritengono che la tempistica prospettata dalla nuova normativa con riferimento alle verificazioni periodiche su tutti i *meter* dei gruppi di misura di classe superiore a G6 dovrebbe essere riconsiderata dall'Autorità in termini più ampi, consentendo agli operatori di attenuare gli impatti gestionali ed economici da essa derivanti e di programmare, in luogo della verifica, il rinnovamento del parco contatori, dando priorità nella verifica ai misuratori in via di completamento della vita utile; un'associazione di imprese ha evidenziato che, in relazione ai gruppi di misura (MID e *pre-MID*) che non sono verificabili *in loco*, trattandosi anche di contatori di grande calibro, potrebbero esserci problemi nella tempistica dei tre anni per la disponibilità commerciale del contatore sostitutivo e per la bassa disponibilità di organismi accreditati alle verifiche, senza fornire peraltro quantificazioni puntuali;
 - diversi soggetti hanno ritenuto condivisibile l'ipotesi di revisione delle modalità di riconoscimento dei costi delle verifiche metrologiche basate su

logiche a consuntivo e di valutare in una fase successiva, quando saranno disponibili osservazioni puntuali sui costi effettivamente sostenuti dalle imprese e sarà inoltre riscontrabile una maggiore diffusione di soggetti abilitati alle suddette verifiche, lo sviluppo di un sistema di riconoscimenti su base *standard*;

- alcuni soggetti hanno prospettato l'adozione di modalità di rendicontazione dei costi che evitino eccessive complicazioni gestionali sia per le imprese che per l'Autorità e tengano conto delle diverse modalità di rappresentazione dei corrispondenti costi nei bilanci delle società; in relazione al primo aspetto un soggetto ha richiesto di valutare modalità alternative per attestare l'avvenuta attività di verifica rispetto all'invio della documentazione rilasciata da Unioncamere, ad esempio un'autocertificazione soggetta a possibili verifiche a campione;
- diversi soggetti non hanno ritenuto opportuno introdurre tetti massimi al riconoscimento dei costi per la verifica previsti dal decreto 93/17, risultando necessario che il nuovo quadro normativo abbia maturato un adeguato periodo di attuazione prima di poter definire valori di *benchmark* utili per fissare un valore di tale tetto;
- un'associazione di imprese ha ritenuto opportuna l'introduzione di tetti massimi ai riconoscimenti dei costi per verifica, allo scopo di contenere i costi che ricadranno sul sistema, proponendo che ai fini della loro definizione venga svolta una ricognizione/raccolta dati relativa ai prezzi medi di mercato e che le disposizioni regolatorie conseguenti prevedano dei valori differenziati sia per tipologia di verifica che per calibro e tipo dei gruppi di misura;
- diversi soggetti hanno richiesto di valutare l'introduzione di nuovi valori delle componenti $t(ins)_t$ e $t(rac)_t$ a copertura dei costi operativi afferenti gli *smart meter*, per le attività di gestione che non caratterizzano i contatori tradizionali, quali, in relazione alla componente $t(ins)_t$, sostituzione e smaltimento delle batterie, gestione di allarmi/segnalazioni, aggiornamento *firmware* e interventi in campo per ripristino a seguito di allarmi/segnalazioni e, in relazione alla componente $t(rac)_t$, affitto annuale per sito concentratore inclusa la fornitura di energia elettrica, comunicazione GPRS e gestione piattaforma telefonica, validazione e registrazione letture e letture in campo degli *smart meter* che non trasmettono la lettura a causa di mal funzionamento temporaneo o di assenza di copertura telefonica;
- un soggetto ha sostenuto che i maggiori costi operativi emergenti riguarderebbero i gruppi di misura di classe superiore a G6, e ha ipotizzato, in alternativa alla ridefinizione delle componenti $t(ins)_t$ e $t(rac)_t$, l'introduzione di nuove componenti tariffarie $\Delta t(ins)_t$ e $\Delta t(rac)_t$.

CONSIDERATO CHE:

- in materia di dismissioni di gruppi di misura in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, l'articolo 57, comma 2, della RTDG prevede che ai fini dell'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti, il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici è posto:
 - a) pari a zero, laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - i) il gruppo di misura sostituito sia stato installato da almeno 15 anni;
 - ii) il gruppo di misura sostituito sia stato installato successivamente al termine di cui al comma 10.4 delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
 - b) pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita utile, in tutti gli altri casi;
- un'impresa di distribuzione ha segnalato che, per effetto di quanto previsto dall'applicazione del citato articolo 57, comma 2, della RTDG, si genererebbero perdite in conto capitale riconducibili alla dismissione anticipata di contatori che non sono giunti alla fine della loro vita utile o che hanno visto mutarla a seguito di successive modifiche regolatorie; tale impresa ha richiesto un adeguamento del criterio di riconoscimento tariffario che tenga conto anche degli ammortamenti residui dei misuratori tradizionali per i quali si anticipa la dismissione.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS l'Autorità ha segnalato che entro il mese di dicembre avrebbe inteso rivedere le scadenze del programma temporale minimo degli obblighi di installazione previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, valutando in particolare di fissare specifici obiettivi fino al 2020.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 1, della deliberazione 573/2013/R/GAS ha avviato un procedimento finalizzato all'adozione di metodologie di valutazione a costi *standard* per i nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località, mediante lo sviluppo di un prezzario di riferimento, ovvero all'applicazione del metodo del *price-cap* esteso anche alle componenti a copertura dei costi di capitale di località del servizio di distribuzione, da introdurre a partire dalle tariffe applicate nell'anno 2017;
- gli orientamenti dell'Autorità in materia di nuovi criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas sono stati

illustrati nel documento per la consultazione 205/2016/R/GAS e nel documento per la consultazione 456/2016/R/GAS;

- con la deliberazione 704/2016/R/GAS è stato istituito un tavolo di lavoro tecnico congiunto tra le imprese di distribuzione, anche attraverso le associazioni di categoria, e gli Uffici dell'Autorità, allo scopo di definire una struttura di prezzario condivisa;
- con la medesima deliberazione è stato previsto di sottoporre a pubblica consultazione le conclusioni del tavolo di lavoro tecnico e, a seguito di tale consultazione, di definire, con provvedimento dell'Autorità, da adottarsi entro il mese di ottobre 2017, il prezzario e il relativo metodo di riferimento per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, ai fini dell'applicazione a partire dagli investimenti del 2018, sia in relazione alle gestioni d'ambito sia in relazione alle gestioni su base comunale o sovra-comunale;
- nel corso del 2017 sono state avviate le attività del tavolo di lavoro tecnico congiunto, per il cui completamento risultano necessari ulteriori approfondimenti da parte degli Uffici con le imprese di distribuzione e le associazioni di categoria.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alle modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, per gli anni tariffari 2018 e 2019:
 - in relazione alle osservazioni emerse nell'ambito della consultazione e tenendo conto della rilevante eterogeneità della situazione delle diverse imprese rispetto ai piani di installazione dei sistemi di *smart metering*, sia opportuno differire al quinto periodo di regolazione, che avrà inizio nel 2020, la scelta di adottare logiche parametriche, prevedendo che il riconoscimento dei costi per gli anni tariffari 2018 e 2019 sia effettuato in sostanziale continuità di criteri, fondando il riconoscimento dei costi sulla base dei dati rilevati a consuntivo sia per le imprese che hanno adottato soluzioni *make* sia per le imprese che hanno adottato soluzioni *buy*, nei limiti di un tetto massimo;
 - ai fini dell'individuazione del tetto massimo, accogliendo le richieste di introduzione di forme di gradualità emerse in fase di consultazione, sia opportuno prevedere una progressiva riduzione del livello del tetto fissato per il 2017, pari a 5,74 euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*, con l'obiettivo di recuperare in sei anni il *gap* esistente con i livelli di costo ritenuti efficienti, fissati pari a 2,74 euro per punto di riconsegna equipaggiato con uno *smart meter* in servizio sulla base delle analisi di efficienza illustrate nel documento per la consultazione 759/2017/R/GAS;

- su queste basi, sia opportuno prevedere che il livello del tetto sia fissato pari a 5,24 euro per punto di riconsegna equipaggiato con uno *smart meter* in servizio nel 2018 e a 4,74 euro per punto di riconsegna equipaggiato con uno *smart meter* in servizio nel 2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento ai criteri per la definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas naturale per gli anni dati 2018 e 2019:
 - confermare i criteri generali adottati per la determinazione dei costi *standard* per gli anni precedenti, prevedendo che il livello dei costi *standard* venga fissato tenendo conto dell'esigenza di dare uno stimolo alle imprese a superare l'obiettivo dell'Autorità, che deve pertanto risultare ragionevole, in modo tale da consentire alle imprese più efficienti di trattenere una quota delle efficienze conseguite, rinviando al quinto periodo di regolazione, in coerenza con le scelte operate con riferimento al trattamento dei costi relativi ai sistemi di telegestione/telelettura, lo scorporo delle componenti relativi alle SIM dal costo dei gruppi di misura relativi al *mass market*;
 - in particolare, in relazione alle diverse classi di gruppo di misura:
 - con riferimento alle classi G4 e G6 e ai dispositivi *add on*, confermare per gli anni 2018 e 2019 il valore dei costi *standard* già definito per l'anno 2017;
 - per i gruppi di misura da G10 a G25, con riferimento ai quali il costo *standard* per l'anno 2017 è risultato superiore rispetto ai costi effettivamente sostenuti negli anni 2012-2015, definire costi *standard* per gli anni 2018 e 2019 inferiori rispetto a quelli fissati per l'anno 2017;
 - per i gruppi di misura di classe G40, con riferimento ai quali il costo *standard* per l'anno 2017 è risultato inferiore rispetto ai costi effettivamente sostenuti negli anni 2012-2015, definire costi *standard* per gli anni 2018 e 2019 superiori rispetto a quello fissati per l'anno 2017;
 - in relazione alle classi di gruppi di misura superiore a G40, con riferimento alle quali non sono disponibili dati significativi relativi ai costi effettivi, confermare per gli anni 2018 e 2019 i costi *standard* definiti per gli anni 2012-2017;
 - con riferimento allo *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento rispetto al costo *standard*:
 - stabilire che la percentuale di *sharing* tra costi effettivi e costi *standard* relativa ai gruppi di misura in relazione agli anni 2018 e 2019 sia fissata pari al 40%, prevedendo quindi che il costo riconosciuto per misuratore sia pari alla media ponderata del costo *standard* e del costo effettivo, con peso 40% per il costo *standard* e 60% per il costo effettivo, tenendo conto delle analisi condotte in relazione alla potenza degli incentivi dei costi operativi, che avrebbero portato alla fissazione di una percentuale pari al 30%, e

delle osservazioni emerse in fase di consultazione prevalentemente orientate a confermare gli attuali criteri.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla revisione delle modalità di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche, per gli anni tariffari 2018 e 2019:
 - prevedere che nel corso del 2018 venga effettuata una ricognizione con le imprese in relazione alle verifiche che devono essere effettuate in applicazione delle disposizioni del decreto 93/17, al fine di valutare le condizioni per l'introduzione di deroghe ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del medesimo decreto;
 - ai fini del riconoscimento tariffario dei costi relativi alle verifiche metrologiche per gli anni 2018 e 2019, prevedere che vengano adottate logiche di riconoscimento a consuntivo, in ragione dell'articolata differenziazione delle tempistiche previste nel decreto 93/17 e dell'esigenza di una puntuale valutazione degli effetti delle disposizioni transitorie che vanno a incidere in particolare sugli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal decreto;
 - prevedere che l'eventuale sviluppo di riconoscimenti dei costi su base *standard* possa essere valutato in una fase successiva, quando saranno disponibili osservazioni puntuali dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese;
 - prevedere comunque che il riconoscimento dei costi sia subordinato al rispetto degli obblighi previsti dal decreto 93/17 per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura e alla trasmissione di idonea documentazione relativa allo svolgimento delle verifiche e dei relativi costi, stabilendo, in particolare, che ai fini dei riconoscimenti:
 - le imprese possano documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità che saranno identificati con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
 - le impresa dispongano di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
 - i costi siano dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*;
 - i costi non abbiano già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
 - prevedere che l'Autorità, in caso di scostamenti anomali del livello dei costi sostenuti dalle singole imprese, effettui specifici approfondimenti, valutando, in tali casi, la possibilità di procedere al riconoscimento parziale dei costi dichiarati;

- confermare in via definitiva il valore della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ per l'anno 2017 pari a 50 euro per punto di riconsegna, tenuto anche conto delle evidenze sui costi effettivamente sostenuti dalle imprese come risultano dai rendiconti annuali separati per gli anni 2014-2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- condurre i necessari approfondimenti in relazione a quanto segnalato da un'impresa di distribuzione con riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 57, comma 2, della RTDG, riconducibili alla dismissione anticipata di contatori che non sono giunti alla fine della loro vita utile o che hanno visto mutarla a seguito di successive modifiche regolatorie, al fine di valutare l'esistenza di eventuali effetti di disincentivo al rinnovamento del parco misuratori;
- prevedere che le scadenze del programma temporale minimo degli obblighi di installazione previsti dalle *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, valutando in particolare di fissare specifici obiettivi fino al 2020, siano oggetto di un successivo provvedimento dell'Autorità da adottare entro il mese di febbraio 2018 a valle di specifici approfondimenti con le imprese distributrici e le loro associazioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- posticipare al mese di novembre 2018 i termini di cui al punto 3 della deliberazione 704/2016/R/GAS per la definizione, con provvedimento dell'Autorità, del prezzario e del relativo metodo di riferimento per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, in ragione della necessità di ulteriori approfondimenti da parte degli Uffici con le imprese di distribuzione e le associazioni di categoria nell'ambito del tavolo di lavoro tecnico congiunto istituito ai sensi del punto 1 della medesima deliberazione;
- prevedere che il prezzario e il relativo metodo di riferimento per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale di cui al precedente alinea trovino applicazione a partire dagli investimenti del 2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- introdurre le necessarie modifiche e integrazioni alla RTDG, in applicazione di quanto sopra illustrato

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas naturale per gli anni dati 2018 e 2019

- 1.1. La Tabella 10 della RTDG è sostituita con la Tabella 10 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 1.2. I costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas naturale per l'anno 2019 sono assunti pari a quelli previsti per l'anno 2018, come riportati nella Tabella 10 della RTDG.
- 1.3. Dopo il comma 56.3 della RTDG è aggiunto il seguente comma:
“56.4 Con riferimento agli investimenti dell'anno 2018, la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* di cui al comma 56.2 della RTDG è calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 60% e al 40%.”.
- 1.4. Con riferimento agli investimenti dell'anno 2019 relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* si applicano i medesimi criteri previsti dall'articolo 56, comma 4, della RTDG.

Articolo 2

Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche per gli anni tariffari 2018 e 2019 e in relazione al valore della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ per l'anno 2017

- 2.1 Al comma 1.1 della RTDG è aggiunta la seguente definizione:
“**decreto 93/17** è il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93;”.
- 2.2 Dopo l'articolo 15, comma 2, della RTDG sono inseriti i seguenti commi:
 - “15.3 Il valore della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ per gli anni tariffari 2018 e 2019 è assunto pari a zero. Per tali anni, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica sono riconosciuti a consuntivo.
 - 15.4 Il riconoscimento degli *extra*-costi di cui al comma precedente è subordinato al rispetto degli obblighi previsti dal decreto 93/17 per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.
 - 15.5 Ai fini del riconoscimento degli *extra*-costi di cui al comma 15.3 è inoltre previsto che:

- le imprese possano documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità che saranno identificati con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
- le impresa dispongano di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
- i costi siano dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*;
- i costi non abbiano già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento.

15.6 La documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione sono definite con determina del Direttore della Direzione infrastrutture dell'Autorità.

15.7 I costi riconosciuti a consuntivo di cui al comma 15.3 vanno ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui all'articolo 38, comma 1, della RTDG.”.

2.3 Ai fini del riconoscimento tariffario dei costi relativi alle verifiche metrologiche per gli anni 2018 e 2019, l'Autorità, in caso di scostamenti anomali del livello dei costi sostenuti dalle singole imprese, effettua specifici approfondimenti, valutando, in tali casi, la possibilità di procedere al riconoscimento parziale dei costi dichiarati.

2.4 Nel corso del 2018 è prevista una ricognizione con le imprese in relazione alle verifiche che devono essere effettuate in applicazione delle disposizioni del decreto 93/17, al fine di valutare le condizioni per l'introduzione di deroghe ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del medesimo decreto. Il termine per l'adozione del provvedimento finale in materia, a valle di un processo di consultazione pubblica, è previsto entro il mese di dicembre 2018.

2.5 All'articolo 15, comma 2, della RTDG sono eliminate le parole “in via provvisoria”.

Articolo 3

Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori per gli anni tariffari 2018 e 2019

3.1 All'articolo 29, comma 1, lettera f), della RTDG sono eliminate le parole “, che trova applicazione fino all'anno 2017”;

3.2 All'articolo 29, comma 1, lettera g), della RTDG sono eliminate le parole “, che trova applicazione fino all'anno 2017”;

3.3 L'articolo 29, comma 2, della RTDG è sostituito dal seguente comma:

“29.2 I costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sono riconosciuti a consuntivo, prevedendo un tetto ai riconoscimenti tariffari:

- per l’anno 2017, pari a 5,74 euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*;
- per l’anno 2018, pari a 5,24 euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*;
- per l’anno 2019, pari a 4,74 euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*.”.

3.4 Dopo l’articolo 29, comma 2, della RTDG è inserito il seguente comma:

“29.3 Al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni *buy* devono presentare specifiche istanze all’Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling con propria determinazione.”.

3.5 All’articolo 37, comma 1, della RTDG sono eliminate le parole “Fino all’anno 2017,”;

3.6 L’articolo 55 della RTDG è soppresso.

Articolo 4

Disposizioni in materia di decorrenza dell’applicazione di criteri di valutazione degli investimenti sulla base dei costi standard

4.1 I termini di cui al punto 3 della deliberazione 704/2016/R/gas, per la definizione, con provvedimento dell’Autorità, del prezzario e del relativo metodo di riferimento per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, sono posticipati al mese di novembre 2018.

4.2 Il prezzario e il relativo metodo di riferimento per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale di cui al comma precedente trovano applicazione a partire dagli investimenti del 2019.

4.3 Al comma 56.1 della RTDG sono eliminate le parole “fino all’anno 2017”.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 5.2 Il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTDG sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni